

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA



2014IT06RDRP005
*Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015.
(Regolamento (UE) N. 1305 del 13 dicembre 2013)*

Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza – Ottobre 2016

Giustificazione della modifica

1. Nella stesura del bando pubblico per l'attivazione degli interventi previsti dalla sottomisura "5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", tipologia di operazione 5.2.1 Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali del PSR 2014-2020, sono state rilevate diverse criticità tenendo conto di quanto previsto dalla scheda di misura e del tipo di calamità naturale (terremoto) che si è verificata, che potrebbero ingiustamente penalizzare le aziende agricole.

Pertanto, si è ritenuto opportuno apportare alcune modifiche e/o integrazioni alla suddetta scheda della tipologia di operazione *5.2.1 Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali* del PSR 2014/2020, da sottoporre all'esame del Comitato di Sorveglianza e, successivamente, della Commissione europea, in considerazione che la calamità naturale "Terremoto del 24 agosto 2016" ha provocato, oltre alla perdita di vite umane e feriti, ingenti danni alle infrastrutture, agli impianti, agli edifici pubblici e privati, nonché alle strutture delle aziende agricole, a cui la tipologia di operazione è rivolta.

2. Altre modifiche: si coglie l'occasione per procedere entro il 2016 ad inoltrare una serie di ulteriori modifiche, in merito ai seguenti punti

- a) Adeguare la definizione dei "giovani agricoltori" a quanto previsto dalla Commissione UE.
- b) Inserire nel paragrafo relativo alla zonizzazione del PSR una pagina che era stata omessa per mero errore materiale
- c) Aumentare la dotazione finanziaria della misura discontinua M341 al fine di coprire le esigenze dei trascinamenti (ossia, impegni assunti nella precedente programmazione 2007-2013 da soddisfare con risorse 2014-2020)
- d) Ridurre di un importo pari all'aumento della dotazione della M341, lo stanziamento della misura M20 Assistenza tecnica, al fine di non alterare la strategia del Programma. La ragione del prelievo a carico della misura 20, anziché a carico di altre misure, discende dal fatto che essa è la sola misura la cui modifica finanziaria non altera la strategia del programma. In tal modo la modifica avrà un percorso più rapido, la qual cosa è auspicabile vista l'urgenza di raccogliere le domande sulla tipologia di operazione 5.2.1 a favore delle aziende agricole colpite dal sisma del 24 agosto 2016, anch'essa coinvolta dalla modifica.
- e) Modifica degli importi previsti a favore della misura 2 e della misura 5 a titolo di finanziamenti nazionali/regionali integrativi:

sempre allo scopo di intervenire celermente a favore delle aziende agricole colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la Regione Lazio potrà eventualmente utilizzare una parte dei

finanziamenti regionali integrativi previsti nel capitolo 12 del PSR nell'ambito della misura M5. Di conseguenza, è ridotto l'importo di tali finanziamenti integrativi a carico della misura M2.

Quadro giuridico della modifica

La presente proposta di modifica si inquadra nell'ambito delle tipologie di modifiche di cui all'articolo 11, lettera b), del regolamento UE n. 1305/2013 (modifiche che non alterano la strategia del programma).

Effetti attesi della modifica sulla strategia del Programma e relazioni con l'Accordo di partenariato (AdP) 2014-2020

La presente proposta non prevede modifiche alla strategia del PSR e agli obiettivi quantificati ("target") ed è coerente con l'AdP 2014-2020.

Procedura prevista

Il Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE n. 1303/2013, è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, può esprimere un parere sulla modifica proposta dall'Autorità di gestione (AdG). Acquisito il parere del Comitato, l'AdG provvede alla trasmissione formale della proposta alla Commissione UE.

Contenuto della modifica

1. Di seguito si riportano un quadro sinottico delle modifiche e/o le precisazioni apportate al testo della Sottomisura 5.2.

Nella colonna di sinistra si riporta il testo vigente, nella colonna di destra il testo modificato. Per favorire la lettura:

- in blu (in entrambe le colonne) il testo che non subisce modifica;
- in nero, nella colonna sinistra, il testo oggetto di modifica;
- **in rosso corsivo evidenziato in giallo, nella colonna di sinistra, il testo modificato.**

TESTO VIGENTE	PROPOSTA TESTO MODIFICATO
<p>5.2.1 Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali</p> <p>Sottomisura 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici</p> <p>Descrizione del tipo di intervento</p> <p>La tipologia di operazione prevede, inoltre, interventi per favorire la ripresa delle attività produttive attraverso il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali o da eventi atmosferici</p> <p>assimilabili attraverso la corresponsione di indennizzi per la ricostituzione delle strutture e/o delle dotazioni aziendali danneggiate, con interventi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il ripristino delle strutture aziendali (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre, ecc.) inserite nel ciclo 	<p>-5.2.1 Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali</p> <p>Sottomisura 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici</p> <p>Descrizione del tipo di intervento</p> <p>La tipologia di operazione prevede, inoltre, interventi per favorire la ripresa delle attività produttive attraverso il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali o da eventi atmosferici assimilabili attraverso la corresponsione di indennizzi per la ricostituzione della capacità produttiva garantita dalle strutture e/o dalle dotazioni aziendali danneggiate/distrutte, con interventi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il ripristino della capacità produttiva garantita dalle strutture aziendali (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre e strutture adibite per la trasformazione

produttivo aziendale;

- il ripristino del potenziale produttivo (impianti arborei, animali) danneggiato/ distrutto dalle calamità naturali;
- il ripristino di macchine e attrezzature in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte dalla calamità naturale, purché aventi medesime caratteristiche tecniche.

I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre, ecc., impianti arborei, macchine ed attrezzature) avevano prima dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico.

e la commercializzazione di prodotti aziendali) inserite nel ciclo produttivo aziendale;

• il ripristino di impianti arborei;

• l'acquisto di animali che non possono più rientrare nel ciclo produttivo a seguito della calamità;

• il ripristino di macchine e attrezzature purché aventi medesime caratteristiche tecniche.

I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre e *strutture adibite per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti aziendali*, impianti arborei, macchine ed attrezzature) avevano prima dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico.

Rientrano tra i costi di riparazione i costi di costruzione ex novo nel caso in cui la ricostruzione dei beni danneggiati non sia

<p>Tipo di sostegno</p> <p>Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.</p> <p>Collegamenti con altre normative</p> <p>Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – Art. 5 “Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva” e successive modifiche.</p> <p>Beneficiari</p> <p>Impresa agricola che deve essere “agricoltore attivo” e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 9 del Reg. UE n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività”, come stabiliti dallo Stato membro, anche in forma associata.</p> <p>Costi ammissibili</p> <p>Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa Nazionale sull’ammissibilità delle</p>	<p><i>economicamente vantaggiosa e/o non garantisca il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza, urbanistica e antisismica.</i></p> <p>Tipo di sostegno</p> <p>Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.</p> <p>Collegamenti con altre normative</p> <p>Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – Art. 5 “Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva” e successive modifiche.</p> <p>Beneficiari</p> <p>Impresa agricola che deve essere “agricoltore attivo” e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 9 del Reg. UE n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività”, come stabiliti dallo Stato membro, anche in forma associata.</p> <p>Costi ammissibili</p> <p>Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa Nazionale sull’ammissibilità delle spese ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto</p>
---	--

spese ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli

articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR):

- il ripristino delle strutture aziendali (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre, ecc.) inserite nel ciclo produttivo aziendale danneggiate o distrutte da calamità naturali o da eventi atmosferici;

- il ripristino delle potenziale produttivo (impianti arborei, animali) danneggiato/distrutto dalle calamità naturali o da organismi nocivi;

- il ripristino di macchine e attrezzature in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte dalla calamità naturale, purché aventi simili caratteristiche tecniche;

- le spese generali.

dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Le spese ammissibili riguardano il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato/distrutto dalle calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici o da organismi nocivi e in particolare gli interventi di riparazione volti al:

- *il ripristino della capacità produttiva delle strutture aziendali (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre e strutture adibite per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti aziendali)*

inserite nel ciclo produttivo aziendale danneggiate o distrutte da calamità naturali o da eventi atmosferici;

- *il ripristino di impianti arborei;*

- *l'acquisto di animali che non possono più rientrare nel ciclo produttivo a seguito della calamità;*

- il ripristino di macchine e attrezzature in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte dalla calamità naturale, purché aventi simili caratteristiche tecniche;

- le spese generali.

I macchinari sono considerati come potenziale di produzione agricola, di conseguenza il restauro delle macchine danneggiate da calamità naturale è considerato ammissibile. Se la macchina è distrutta, l'acquisto di nuove macchine è

I macchinari sono considerati come potenziale di produzione agricola, di conseguenza il restauro delle macchine danneggiate da calamità naturale è considerato ammissibile. Se la macchina è distrutta, l'acquisto di nuove macchine è considerato ammissibile.

Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, i diritti all'aiuto, animali, piante annuali e la loro messa a dimora, non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o da eventi catastrofici, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spese ammissibili.

Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico.

Ai sensi dell'art. 60 comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche del programma può decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.

Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato:

- al riconoscimento formale, da parte delle autorità nazionali competenti che si è verificata una calamità naturale e che questa calamità o le misure adottate dalla Regione Lazio a norma della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 concernente le

considerato ammissibile.

Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, i diritti all'aiuto, animali, piante annuali e la loro messa a dimora, non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o da eventi catastrofici, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spese ammissibili.

Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico.

Ai sensi dell'art. 60 comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche del programma può decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.

Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato:

- al riconoscimento formale, da parte delle autorità nazionali competenti che si è verificata una calamità naturale e che questa calamità o le misure adottate dalla Regione Lazio a norma della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (G.U. L. 169 del 10.7.2000, pag. 1) per eradicare o contenere una malattia o parassiti delle piante, ha causato la distruzione di almeno il 30% del potenziale agricolo pertinente.

Il potenziale produttivo agricolo è calcolato

misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (G.U. L. 169 del 10.7.2000, pag. 1)

per eradicare o contenere una malattia o parassiti delle piante, ha causato la distruzione di almeno il 30% del potenziale agricolo pertinente.

L'impresa agricola deve essere "agricoltore attivo" e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 alla del

Reg. (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo Stato membro. L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR 503/99).

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Al fine di favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche localizzate nelle zone svantaggiate del Lazio si darà priorità agli interventi localizzati in tali ambiti territoriali.

Per incentivare lo sviluppo,

sulla base delle produzioni standard come previsto dal Reg. CE n.1242/2008.

L'impresa agricola deve essere "agricoltore attivo" e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 alla del Reg. (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo Stato membro. L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR 503/99).

I danni materiali riscontrati in azienda causati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici o da organismi nocivi devono incidere per almeno il 30% sul potenziale produttivo.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Al fine di favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche localizzate nelle zone svantaggiate del Lazio si darà priorità agli interventi localizzati in tali ambiti territoriali.

Per incentivare lo sviluppo, l'ammodernamento e l'innovazione del settore agricolo, si darà priorità ad interventi realizzati da imprese agricole condotte da giovani imprenditori e dai imprenditori agricoli professionali (IAP).

Si darà inoltre priorità ad interventi per il ripristino in aziende zootecniche. Il contributo sarà ripartito in funzione dell'intensità del danno.

Ai soli fini della presente sottomisura:

- per giovane imprenditore agricolo, si intende un imprenditore agricolo *che ha compiuto 18 anni e che non ha ancora compiuto 41 anni (fino al giorno precedente*

l'ammodernamento e l'innovazione del settore agricolo, si darà priorità ad interventi realizzati da imprese agricole condotte da giovani imprenditori e dai imprenditori agricoli professionali (IAP).

Si darà inoltre priorità ad interventi per il ripristino in aziende zootecniche. Il contributo sarà ripartito in funzione dell'intensità del danno.

Ai soli fini della presente sottomisura:

- per giovane imprenditore agricolo, si intende un imprenditore agricolo con età inferiore a 40 anni alla data dell'inizio dell'evento calamitoso;

- per azienda zootecnica si intende un'azienda agricola con una consistenza dell'allevamento media annua aziendale non inferiore a 5 UBA.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

In ottemperanza all'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, l'agevolazione concessa è pari al 100 % del costo dell'investimento ammissibile.

Dall'aiuto dovranno essere detratti gli eventuali indennizzi percepiti per i medesimi interventi di ripristino, in particolare quelli previsti ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, come modificato dal D. Lgs. 18 aprile

al compimento del quarantunesimo anno di età) alla data dell'inizio dell'evento calamitoso;

- per azienda zootecnica si intende un'azienda agricola con una consistenza dell'allevamento media annua aziendale non inferiore a 5 UBA.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

In ottemperanza all'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, l'agevolazione concessa è pari al 100 % del costo dell'investimento ammissibile.

Dall'aiuto dovranno essere detratti gli eventuali indennizzi percepiti per i medesimi interventi di ripristino, in particolare quelli previsti ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, come modificato dal D. Lgs. 18 aprile 2008 n. 82.

Al fine di evitare sovra compensazioni, la combinazione di sovvenzioni ricevute ai sensi del presente provvedimento e di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati non deve superare il costo totale dell'investimento e l'importo massimo sostegno fissato dalle disposizioni nazionali.

L'Amministrazione regionale si riserva, nel caso in cui le risorse finanziarie previste dal presente bando risultassero insufficienti per coprire il fabbisogno di spesa, di adottare le procedure per la riduzione del contributo in misura proporzionale all'importo del danno riconosciuto ammissibile

2008 n. 82.

Al fine di evitare sovra compensazioni, la combinazione di sovvenzioni ricevute ai sensi del presente provvedimento e di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati non deve superare il costo totale dell'investimento e l'importo massimo sostegno fissato dalle disposizioni nazionali.

L'Amministrazione regionale si riserva, nel caso in cui le risorse finanziarie previste dal presente bando risultassero insufficienti per coprire il fabbisogno di spesa, di adottare le procedure per la riduzione del contributo in misura proporzionale all'importo del danno riconosciuto ammissibile dall'Amministrazione.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono

stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

dall'Amministrazione.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

1. **CP8** mancato rispetto degli impegni;
2. **CP15** errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
3. **CP10** rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. **APC2** informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli impegni;
2. **APC8** definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni

1. **CP8** mancato rispetto degli impegni;

2. **CP15** errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;

3. **CP10** rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. **APC2** informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli impegni;

2. **APC8** definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;

- **APC7** verifica del rispetto degli impegni;

- **APC2** informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;

- **APC6** applicazione dei costi semplificati.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

proporzionate alla gravità dell'infrazione;

- **APC7** verifica del rispetto degli impegni;

- **APC2** informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;

- **APC6** applicazione dei costi semplificati.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre, **strutture adibite per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti aziendali**, impianti arborei, macchine ed attrezzature) avevano prima dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'avversità atmosferica, della calamità

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre, ecc., impianti arborei, macchine ed attrezzature) avevano prima dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico.

Informazioni specifiche della misura

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole

naturale o dell'evento catastrofico, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico.

Informazioni specifiche della misura

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Gli investimenti che si intende porre in essere con la sottomisura 5.1.1 sono collegati alla salvaguardia del potenziale di produzione agricola nella misura in cui essi prevencono la distruzione delle colture a seguito di

operazioni.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Gli investimenti che si intende porre in essere con la sottomisura 5.1.1 sono collegati alla salvaguardia del potenziale di produzione agricola nella misura in cui essi preven- gono la distruzione delle colture a seguito di esondazione dei corsi d'acqua che attraversano le aree agricole nelle aree di fondovalle o litoranee suscettibili a tali fenomeni. Gli interventi di prevenzione, infatti, non possono essere considerati puntuali ma devono necessariamente far parte di una pianificazione integrata poiché la problematica di una determinata porzione di territorio è solitamente dovuta a molteplici fattori di tipo areale. Le azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico più efficaci sono a scala territoriale (comunale o sovracomunale), con effetti molto più significativi e risolutivi anche a livello locale, e non potrebbero in nessun modo essere assegnati direttamente agli agricoltori, che conoscono l'effetto sul loro terreno coltivato sul quale però si può intervenire con piccole azioni di ripristino, ma non di prevenzione. Un approccio finalizzato alla realizzazione di micro-azioni realizzate sulle singole unità produttive, oltre a non essere risolutivo, potrebbe essere in alcuni casi dannoso in quanto una conoscenza limitata del territorio potrebbe amplificare determinate

esondazione dei corsi d'acqua che attraversano le aree agricole nelle aree di fondovalle o litoranee suscettibili a tali fenomeni. Gli interventi di prevenzione, infatti, non possono essere considerati puntuali ma devono necessariamente far parte di una pianificazione integrata poiché la problematica di una determinata porzione di territorio è solitamente dovuta a molteplici fattori di tipo areale. Le azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico più efficaci sono a scala territoriale (comunale o sovracomunale), con effetti molto più significativi e risolutivi anche a livello locale, e non potrebbero in nessun modo essere assegnati direttamente agli agricoltori, che conoscono l'effetto sul loro terreno coltivato sul quale però si può intervenire con piccole azioni di ripristino, ma non di prevenzione. Un approccio finalizzato alla realizzazione di micro-azioni realizzate sulle singole unità produttive, oltre a non essere risolutivo, potrebbe essere in alcuni casi dannoso in quanto una conoscenza limitata del territorio potrebbe amplificare determinate problematiche e incrementare i danni.

Si è deciso che gli interventi suddetti, per la loro rilevante ricaduta su estese aree agricole, non possano essere ricondotti all'azione del singolo imprenditore ma debbano essere eseguiti in una logica territoriale per la quale è più confacente l'azione dell'Ente pubblico.

problematiche e incrementare i danni.

Si è deciso che gli interventi suddetti, per la loro rilevante ricaduta su estese aree agricole, non possano essere ricondotti all'azione del singolo imprenditore ma debbano essere eseguiti in una logica territoriale per la quale è più confacente l'azione dell'Ente pubblico.

2. Si riporta il testo delle ulteriori modifiche:

- a) laddove pertinente nel testo del PSR, si prevede di correggere la precedente definizione di giovane agricoltore con la seguente, nel rispetto di quanto prevede il regolamento comunitario n. 1305/2013:

per giovane agricoltore si intende un agricoltore attivo che ha compiuto 18 anni e che non ha ancora compiuto 41 anni di età (fino al giorno precedente al compimento del quarantunesimo anno di età)

- b) Per quanto attiene alla zonizzazione del PSR 2014-2020, si riporta l'elenco completo dei Comuni del Lazio, in considerazione del fatto che nell'elenco attualmente presente nel capitolo 8.1 del PSR 2014-2020, per mero errore materiale, è stata ripetuta due volte la stessa pagina e ne è stata omessa un'altra.

Si sottolinea che l'elenco completo e corretto è già consultabile nel sito internet istituzionale www.lazioeuropa.it, alla pagina:

http://lazioeuropa.it/files/160111/zonizzazione_psr_2014_2020.pdf

- c) La dotazione finanziaria della misura discontinua M341, proveniente dalla precedente programmazione è aumentato al fine di coprire le esigenze dei trascinamenti (ossia, impegni assunti nella precedente programmazione 2007-2013 da soddisfare con risorse 2014-2020) fino a concorrere alla quota FEASR di 582.569,08 euro, pari a euro 1.351.041,46 di spesa pubblica.

Viene conseguentemente corretto in aumento l'importo relativo alla M341 inserito nel piano finanziario di cui al capitolo 10 e nella tabella di cui al capitolo 19 Disposizioni transitorie.

- d) Di uguale importo è la riduzione a carico della dotazione della misura M20 Assistenza tecnica, al fine di non alterare la strategia del Programma.

Viene conseguentemente ridotta la dotazione finanziaria della M20 di 1.091.790,54 euro di spesa pubblica.

- e) Modifica degli importi previsti a favore della misura M2 e della misura M5 a titolo di finanziamenti nazionali/regionali integrativi (capitolo 12 del PSR):

E' aumentata la dotazione finanziaria dei finanziamenti nazionali/regionali integrativi nell'ambito della misura M5, che passano da 0 a 500.000 euro.

Conseguentemente, è ridotta di pari importo la dotazione dei finanziamenti integrativi della M2, che passano da 1.000.000 a 500.000 euro.